COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

AREA TECNICA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

ACCORDO QUADRO

per il servizio triennale di aggiornamento del censimento arboreo comunale e di controllo fitostatico delle alberature mediante metodologia V.T.A. – Visual Tree Assessment

SOMMARIO

Art. 1 – Premesse, documenti contrattuali e definizioni 2
Art. 2 – Oggetto e natura dell'accordo quadro 3
Art. 3 – Valore massimo, importi contrattuali e condizioni economiche 4
Art. 4 – Durata dell'accordo quadro e contratti attuativi 4
Art. 5 – Programmazione e attivazione delle prestazioni 5
Art. 6 – Obblighi generali dell'Affidatario 6
Art. 7 – Modalità di esecuzione delle prestazioni, restituzione degli elaborati e verifiche 6
Art. 8 – Sicurezza nell'esecuzione delle prestazioni 7
Art. 9 – Responsabilità e coperture assicurative 8
Art. 10 – Garanzia definitiva 9
Art. 11 – Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti 10
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 13 – Subappalto, collaboratori e cessione del contratto 11
Art. 14 – Inadempimenti e penali 12
Art. 15 – Recesso e risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi 13
Art. 16 – Proprietà degli elaborati, riservatezza e trattamento dei dati personali 14
Art. 17 – Codici di comportamento, legalità, anticorruzione e conflitto di interessi 15
Art. 18 – Controversie, foro competente e spese contrattuali 15
Art. 19 – Comunicazioni, disposizioni finali e ordine di prevalenza dei documenti 16

ACCORDO QUADRO

per il servizio triennale di aggiornamento del censimento arboreo comunale e di controllo fitostatico delle alberature mediante metodologia V.T.A. – Visual Tree Assessment - CIG:_____ _____

CPV principale: 77231500-3 – Servizi di monitoraggio o valutazione forestale
CPV secondario: 77231400-2 – Servizi di inventario forestale

Tra

il **Comune di Beinasco**, C.F. _____, con sede in Piazza Vittorio Alfieri n. 7, 10092 Beinasco (TO), rappresentato da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, di seguito denominato "Comune" o "Amministrazione",

e

l'operatore economico _____, C.F./P.IVA _____, con sede legale in _____, PEC _____, rappresentato da _____, in qualità di _____, di seguito denominato "Affidatario";

Premesso che

- con determinazione n. ___ del ___ è stata avviata la consultazione esplorativa finalizzata all'affidamento diretto dell'accordo quadro;
- a seguito della consultazione e della successiva richiesta di preventivo, l'operatore economico _____ ha presentato un ribasso unico percentuale pari al ___% sui prezzi unitari posti a base dell'affidamento;
- con determinazione n. ___ del ___ l'accordo quadro è stato affidato a _____;
- sono stati effettuati con esito favorevole i controlli sul possesso dei requisiti prescritti.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

2. Costituiscono parte integrante della disciplina contrattuale, anche se non materialmente allegati al presente atto:

   a) l'Avviso esplorativo – Allegato A;
   b) il Capitolato tecnico-prestazionale – Allegato B;
   c) l'Elenco prezzi unitari – Allegato E;
   d) il Prospetto riepilogativo del patrimonio arboreo e dei controlli programmati – Allegato F;
   e) il preventivo economico e la nota tecnico-organizzativa presentati dall'Affidatario e accettati dall'Amministrazione;
   f) la determinazione di affidamento;
   g) gli eventuali chiarimenti e ulteriori documenti espressamente richiamati negli atti della procedura.

3. Gli Allegati C e D costituiscono documenti della procedura di selezione e qualificazione dell'operatore economico. Le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dall'Affidatario nell'ambito della procedura conservano efficacia nei limiti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di affidamento.

4. Ai fini del presente accordo quadro si intende per:

   a) **Accordo quadro:** il presente contratto, stipulato con un unico operatore economico ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le condizioni generali, tecniche ed economiche applicabili ai successivi affidamenti;
   b) **Contratti attuativi:** i singoli atti mediante i quali l'Amministrazione affida specifiche prestazioni comprese nell'accordo quadro, individuandone contenuti, quantità, termini di esecuzione e corrispettivi;
   c) **Capitolato:** il Capitolato tecnico-prestazionale di cui all'Allegato B, che disciplina le modalità di esecuzione del servizio e gli obblighi dell'Affidatario;
   d) **Affidatario:** l'operatore economico con il quale è concluso il presente accordo quadro.

5. Il Prospetto riepilogativo del patrimonio arboreo e dei controlli programmati, di cui all'Allegato F, ha carattere conoscitivo e programmatorio. Le quantità ivi indicate sono indicative e non costituiscono quantitativi minimi garantiti.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo quadro trovano applicazione le disposizioni del Capitolato tecnico-prestazionale e degli ulteriori documenti contrattuali, nonché la normativa vigente. Eventuali disposizioni contrastanti sono interpretate in modo coordinato, fermo restando il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e dell'ordine di prevalenza stabilito nel presente accordo.

ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il Comune di Beinasco affida all'Affidatario, che accetta, un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio triennale di aggiornamento del censimento arboreo comunale e di controllo fitostatico delle alberature mediante metodologia V.T.A. – Visual Tree Assessment, comprensivo delle attività tecniche, diagnostiche e di supporto specialistico previste dal Capitolato tecnico-prestazionale.

2. Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro comprendono, in particolare, i controlli fitostatici programmati e straordinari, gli eventuali approfondimenti diagnostici strumentali, l'aggiornamento del censimento arboreo comunale e dei relativi dati cartografici e georeferenziati, nonché le ulteriori attività tecniche di monitoraggio, verifica e supporto alla gestione del patrimonio arboreo indicate all'articolo 3 del Capitolato.

3. L'accordo quadro stabilisce le condizioni tecniche, economiche e contrattuali alle quali l'Amministrazione potrà affidare all'Affidatario, nel corso della sua durata, uno o più contratti attuativi, in relazione alle effettive esigenze, alle priorità operative individuate e alle disponibilità finanziarie, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

4. La sottoscrizione dell'accordo quadro non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione di affidare prestazioni fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto, né attribuisce all'Affidatario alcun diritto all'esecuzione di quantitativi minimi di prestazioni o al conseguimento di corrispettivi diversi da quelli relativi alle attività effettivamente affidate ed eseguite.

5. L'accordo quadro comprende esclusivamente prestazioni di natura tecnica, professionale, diagnostica e di supporto specialistico. Restano escluse le attività materiali di manutenzione del verde, potatura, abbattimento, consolidamento delle alberature e gli altri interventi manutentivi, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 3 – VALORE MASSIMO, IMPORTI CONTRATTUALI E CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Il valore massimo complessivo del presente accordo quadro è stabilito in euro **56.840,00**, oltre IVA ed eventuale contributo previdenziale, se dovuto, di cui:
   a) euro 56.000,00 per prestazioni soggette a ribasso;
   b) euro 840,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Tale importo costituisce il limite massimo complessivo delle prestazioni affidabili mediante i contratti attuativi nel periodo di validità dell'accordo quadro, fatto salvo quanto eventualmente consentito dalla normativa vigente in materia di modifiche contrattuali.

3. I prezzi unitari contrattuali sono determinati mediante applicazione del ribasso percentuale unico offerto dall'Affidatario, pari al ____%, ai prezzi unitari indicati nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari, assumendo quale riferimento iniziale il Prezzario Informativo Assoverde – Opere a verde, servizi e forniture – Edizione 2026. Restano ferme le disposizioni in materia di aggiornamento e revisione dei prezzi previste dall'articolo 12 del Capitolato tecnico-prestazionale.

4. Il ribasso percentuale offerto rimane invariato per tutta la durata dell'accordo quadro e non si applica ai costi della sicurezza. L'applicazione del ribasso ai prezzi unitari non comporta la riduzione del valore massimo complessivo dell'accordo quadro, che resta quello indicato al comma 1.

5. Le prestazioni saranno affidate e contabilizzate a misura nell'ambito dei singoli contratti attuativi, mediante applicazione dei prezzi unitari contrattuali alle quantità effettivamente richieste dall'Amministrazione, eseguite dall'Affidatario e verificate dal Direttore dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolato tecnico-prestazionale.

6. I singoli contratti attuativi individueranno le prestazioni da eseguire, esclusivamente tra quelle previste nell'Allegato E – Elenco prezzi unitari, e i relativi importi, determinati applicando i prezzi unitari contrattuali alle quantità richieste. I costi della sicurezza saranno individuati secondo quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa vigente, entro i limiti dell'accordo quadro.

7. L'Amministrazione non assume alcun obbligo di utilizzare integralmente l'importo massimo dell'accordo quadro. All'Affidatario saranno riconosciuti esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente affidate e regolarmente eseguite, senza diritto ad alcun compenso o indennizzo per la parte eventualmente non utilizzata.

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente accordo quadro ha durata di **36 mesi**, decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione, formalmente comunicata dall'Amministrazione all'Affidatario. La decorrenza è indicativamente prevista nella prima metà del mese di novembre 2026, ovvero nella diversa data stabilita dall'Amministrazione. La durata dell'accordo quadro resta comunque pari a 36 mesi dalla data di effettiva decorrenza, salvo esaurimento anticipato dell'importo massimo o diversa cessazione prevista dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

2. Nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro, l'Amministrazione potrà affidare all'Affidatario uno o più contratti attuativi, ciascuno dei quali potrà comprendere un insieme di prestazioni e controlli da eseguire in un determinato periodo, in relazione alle effettive esigenze dell'Ente, alle priorità individuate e alle disponibilità finanziarie.

3. In via indicativa, è prevista l'attivazione di un primo contratto attuativo per il periodo iniziale dell'affidamento e di uno o più ulteriori contratti attuativi negli esercizi successivi.

L'Amministrazione si riserva di determinarne numero, durata, importo e contenuto in funzione delle esigenze effettivamente riscontrate e delle risorse disponibili, senza alcun obbligo di affidamento di quantitativi minimi.

4. Ciascun contratto attuativo individuerà le prestazioni richieste, le relative voci dell'Allegato E – Elenco prezzi unitari, le quantità, le alberature o le aree interessate, ove individuabili, le modalità operative, il periodo e i termini di esecuzione, le scadenze per la consegna degli elaborati e degli aggiornamenti richiesti, nonché il corrispettivo determinato mediante applicazione dei prezzi unitari contrattuali, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del Capitolato tecnico-prestazionale.

5. I contratti attuativi saranno formalizzati mediante appositi atti dell'Amministrazione, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e dalla disciplina applicabile ai contratti pubblici.

6. I contratti attuativi potranno essere affidati esclusivamente durante il periodo di validità dell'accordo quadro. La scadenza di quest'ultimo non pregiudica la regolare conclusione dei contratti attuativi già affidati, che potranno proseguire fino al completamento delle prestazioni e alla scadenza prevista nei rispettivi atti.

7. L'Affidatario è tenuto a organizzare ed eseguire le attività oggetto dei singoli contratti attuativi garantendo continuità, tempestività e regolare esecuzione, nel rispetto delle priorità, delle modalità operative e delle scadenze stabilite dall'Amministrazione.

8. L'accordo quadro cessa alla scadenza prevista, senza necessità di disdetta, e non è soggetto a rinnovo tacito.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro saranno programmate e attivate dall'Amministrazione in relazione alle effettive esigenze di monitoraggio e gestione del patrimonio arboreo comunale, tenendo conto delle scadenze dei controlli fitostatici, delle classi di propensione al cedimento, delle condizioni delle alberature, delle esigenze di sicurezza e delle disponibilità finanziarie.

2. La programmazione iniziale delle attività terrà conto delle priorità indicate nell'Allegato F – Prospetto riepilogativo del patrimonio arboreo e dei controlli programmati, con particolare riferimento al recupero dei controlli arretrati e alle alberature che presentano una maggiore urgenza di verifica. Le quantità e le priorità riportate nel predetto Allegato hanno carattere indicativo e potranno essere aggiornate dall'Amministrazione in relazione alle effettive necessità.

3. Nel corso dell'esecuzione potranno essere richiesti, nell'ambito dei contratti attuativi e secondo le modalità previste dal Capitolato, controlli straordinari, verifiche urgenti e ulteriori approfondimenti diagnostici, in conseguenza di eventi meteorologici, segnalazioni, danneggiamenti, interventi sul patrimonio arboreo o altre circostanze sopravvenute.

4. L'Affidatario è tenuto a collaborare con l'Amministrazione nella definizione e nell'aggiornamento della programmazione operativa, segnalando tempestivamente eventuali criticità, necessità di approfondimento o circostanze che rendano opportuno modificare le priorità inizialmente individuate.

5. Le eventuali modifiche alla programmazione delle attività non comportano, di per sé, modifiche dell'accordo quadro, purché le prestazioni richieste rientrino nel relativo oggetto, siano affidate secondo le modalità contrattualmente previste e rispettino l'importo massimo disponibile.

ART. 6 – OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi con la diligenza richiesta dalla natura professionale delle attività, nel rispetto delle disposizioni del Capitolato tecnico-prestazionale, degli altri documenti contrattuali, della normativa vigente, delle norme tecniche applicabili e delle indicazioni impartite dall'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze.

2. L'Affidatario è tenuto ad assicurare, per tutta la durata dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, un'organizzazione tecnica e operativa adeguata alla natura e alla consistenza delle prestazioni affidate, garantendo la disponibilità dei professionisti qualificati indicati in sede di affidamento, delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie, nonché la continuità, la tempestività e la regolare esecuzione del servizio.

3. Le attività che comportano valutazioni fitostatiche, approfondimenti diagnostici, prescrizioni tecniche e redazione della relativa documentazione dovranno essere svolte sotto la responsabilità dei professionisti incaricati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze professionali, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 19 del Capitolato tecnico-prestazionale. L'eventuale sostituzione dei professionisti indicati in sede di affidamento è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, con soggetti in possesso dei requisiti richiesti e di qualificazione ed esperienza almeno equivalenti.

4. L'Affidatario dovrà operare in costante coordinamento con il RUP, il Direttore dell'esecuzione e gli uffici comunali competenti, assicurando la necessaria collaborazione nella programmazione delle attività, nell'individuazione delle priorità, nella gestione delle richieste straordinarie e nella tempestiva segnalazione delle situazioni di criticità o possibile pericolo.

5. L'Affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni affidate, dell'attendibilità dei rilievi e delle valutazioni effettuate, della corretta identificazione delle alberature esaminate, della coerenza e completezza dei dati restituiti all'Amministrazione e dell'adeguatezza delle prescrizioni tecniche formulate, nei termini e secondo le disposizioni dell'articolo 13 del Capitolato tecnico-prestazionale.

6. Restano a carico dell'Affidatario tutti gli oneri connessi all'organizzazione delle attività, all'impiego del personale, alle attrezzature e strumentazioni, agli spostamenti e agli ulteriori adempimenti necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni, salvo quanto espressamente previsto dall'Elenco prezzi unitari o dagli altri documenti contrattuali.

7. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni circostanza che possa compromettere il regolare svolgimento delle prestazioni, determinare ritardi o incidere sull'attendibilità delle valutazioni tecniche, proponendo, ove necessario, le opportune misure correttive o gli approfondimenti ritenuti necessari.

8. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni degli articoli 9, 13 e 19 del Capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI E VERIFICHE

1. Le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità operative, delle metodologie tecniche, delle priorità e delle tempistiche previste dal Capitolato tecnico-prestazionale e stabilite dall'Amministrazione, assicurando il necessario coordinamento con il RUP, il Direttore dell'esecuzione e gli uffici comunali competenti.

2. L'Affidatario dovrà garantire lo svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli fitostatici, degli eventuali approfondimenti diagnostici e delle ulteriori attività tecniche affidate, assicurando la corretta identificazione delle alberature esaminate, la documentazione delle valutazioni effettuate e la formulazione delle eventuali prescrizioni tecniche, secondo quanto previsto dal Capitolato.

3. Gli esiti delle prestazioni dovranno essere restituiti mediante predisposizione delle schede tecniche, delle relazioni, della documentazione fotografica, degli elaborati cartografici e georeferenziati e mediante aggiornamento progressivo del censimento arboreo comunale, secondo le modalità e i contenuti stabiliti dagli articoli 5 e 7 del Capitolato tecnico-prestazionale.

4. L'Affidatario dovrà garantire la continuità e la coerenza del patrimonio informativo comunale, utilizzando i dati e gli elaborati messi a disposizione dall'Amministrazione e restituendo gli aggiornamenti nei formati digitali, modificabili e interoperabili richiesti, senza creare archivi autonomi o paralleli non integrabili con quelli dell'Ente.

5. Qualora, durante l'esecuzione delle prestazioni, siano rilevate situazioni di particolare criticità, urgenza o possibile pericolo per persone, beni o infrastrutture, l'Affidatario dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione o ad altro referente individuato dall'Amministrazione, utilizzando il mezzo più rapido disponibile, senza attendere la conclusione delle attività o la predisposizione degli elaborati ordinari. La segnalazione dovrà essere successivamente formalizzata per iscritto, con le indicazioni tecniche e nei termini previsti dall'articolo 7 del Capitolato.

6. L'Affidatario dovrà predisporre le relazioni periodiche e i prospetti riepilogativi degli interventi prescritti, distinti per tipologia e priorità, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Capitolato, assicurando che le informazioni siano utilizzabili dall'Amministrazione per la programmazione degli interventi di gestione e manutenzione del patrimonio arboreo.

7. Al termine di ciascun contratto attuativo, l'Affidatario dovrà consegnare all'Amministrazione tutti gli elaborati, i dati e gli aggiornamenti relativi alle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento. Nell'ambito dell'ultimo contratto attuativo affidato durante la validità dell'accordo quadro dovranno inoltre essere consegnati la relazione finale riepilogativa e la versione aggiornata e consolidata del censimento arboreo comunale, secondo quanto previsto dal Capitolato.

8. L'esecuzione delle prestazioni sarà sottoposta alla verifica del Direttore dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Capitolato tecnico-prestazionale. L'Amministrazione potrà richiedere chiarimenti, integrazioni e correzioni in caso di incompletezze, errori o difformità riscontrate, senza ulteriori oneri per l'Ente qualora imputabili all'Affidatario.

9. La verifica positiva della regolare esecuzione delle prestazioni costituisce presupposto per la liquidazione dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto dal Capitolato e dai singoli contratti attuativi. Restano ferme le responsabilità professionali dell'Affidatario e dei tecnici incaricati in ordine alle valutazioni specialistiche effettuate.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia agli articoli 5, 7, 9 e 14 del Capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 8 – SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'Affidatario è tenuto a eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adottando tutte le misure necessarie alla tutela dei propri operatori, degli utenti degli spazi pubblici e dei terzi.

2. Le attività di sopralluogo, controllo fitostatico, approfondimento diagnostico e verifica tecnica dovranno essere organizzate tenendo conto delle caratteristiche delle alberature, delle condizioni dei luoghi e degli eventuali rischi connessi alla presenza di viabilità, percorsi pedonali, edifici, infrastrutture, aree pubbliche frequentate o altre possibili interferenze.

3. L'Affidatario dovrà impiegare personale adeguatamente formato, attrezzature e strumentazioni idonee e, ove necessario, dispositivi di protezione individuale, adottando le opportune misure di delimitazione, segnalazione e protezione delle aree interessate dalle attività, secondo la normativa applicabile.

4. Qualora le prestazioni comportino controlli in quota, utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE), sistemi di accesso mediante funi o altre attrezzature specialistiche, l'Affidatario dovrà garantire l'impiego di personale in possesso delle abilitazioni, della formazione e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, assicurando il rispetto delle specifiche procedure di sicurezza. Tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell'esecuzione, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del Capitolato tecnico-prestazionale.

5. Nell'esecuzione delle prove di trazione controllata e delle altre verifiche diagnostiche che comportino l'installazione di attrezzature o l'occupazione temporanea di aree pubbliche, l'Affidatario dovrà adottare le misure di sicurezza necessarie in relazione alle caratteristiche dell'intervento, provvedendo al coordinamento con gli uffici comunali competenti per gli eventuali provvedimenti relativi alla viabilità o all'utilizzo degli spazi pubblici.

6. Qualora le prestazioni siano svolte in presenza di altre imprese o soggetti operanti nelle medesime aree, l'Affidatario è tenuto a garantire la necessaria cooperazione e il coordinamento in materia di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dai soggetti competenti.

7. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono individuati nell'importo massimo previsto dall'articolo 3 del presente accordo quadro e disciplinati dall'articolo 11 del Capitolato tecnico-prestazionale. Nell'ambito dei singoli contratti attuativi saranno individuate, in relazione alle prestazioni effettivamente richieste e alle condizioni dei luoghi, le misure di sicurezza necessarie e gli eventuali adempimenti relativi alla gestione dei rischi interferenziali, secondo la normativa vigente.

8. Restano a carico dell'Affidatario gli obblighi e i costi relativi alla sicurezza della propria organizzazione, del personale e delle attrezzature impiegate, secondo la normativa vigente e le condizioni contrattuali.

9. Nell'ambito delle eventuali attività di assistenza tecnica durante interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle alberature, l'Affidatario opera esclusivamente nell'ambito delle proprie competenze professionali, senza assumere le funzioni e le responsabilità proprie dell'impresa esecutrice, della direzione dei lavori o del coordinamento della sicurezza, ove non espressamente attribuite mediante distinto incarico.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni degli articoli 4, 9, 11 e 13 del Capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Capitolato tecnico-prestazionale, dalle disposizioni normative applicabili e dalle regole proprie delle attività professionali affidate.

2. L'Affidatario risponde dei danni eventualmente arrecati all'Amministrazione o a terzi, quando riconducibili a errori, omissioni, negligenze o altri comportamenti imputabili all'Affidatario stesso o ai soggetti dei quali si avvale nell'esecuzione delle prestazioni, secondo le disposizioni di legge applicabili.

3. Le valutazioni fitostatiche, gli approfondimenti diagnostici, le prescrizioni e gli elaborati tecnici sono redatti sotto la responsabilità dei professionisti incaricati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali, ferma restando la responsabilità contrattuale dell'Affidatario nei confronti dell'Amministrazione.

4. L'Affidatario è tenuto a garantire e mantenere, per tutta la durata dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, le coperture assicurative previste dall'articolo 13 del Capitolato tecnico-prestazionale, con particolare riferimento:

    a) alla responsabilità civile professionale, con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro;
    b) alla responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro;
    c) alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), ove pertinente in relazione all'organizzazione dell'Affidatario e al personale impiegato.

5. Le coperture assicurative potranno essere garantite mediante un'unica polizza o più polizze, comprese, per la responsabilità civile professionale, quelle intestate ai professionisti incaricati, purché idonee a coprire i rischi connessi alle attività oggetto dell'affidamento. L'Affidatario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima della stipula dell'accordo quadro, la documentazione attestante le coperture richieste e ad assicurarne la continuità per tutta la durata delle prestazioni affidate, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'articolo 13 del Capitolato tecnico-prestazionale.

6. L'esistenza delle coperture assicurative non esonera l'Affidatario dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni e non limita gli obblighi di risarcimento eventualmente sussistenti ai sensi della normativa vigente.

7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 13 del Capitolato tecnico-prestazionale e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle attività, con particolare riferimento alla distinzione tra le prestazioni di valutazione e assistenza tecnica e l'esecuzione materiale degli interventi manutentivi sulle alberature.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

1. In considerazione della natura dell'accordo quadro, che disciplina le condizioni applicabili ai successivi contratti attuativi senza comportare l'immediato affidamento di prestazioni per l'intero valore massimo previsto, non è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva autonoma per la stipulazione dell'accordo quadro.

2. Per ciascun contratto attuativo l'Affidatario è tenuto a costituire, prima della relativa sottoscrizione o dell'avvio dell'esecuzione, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo del singolo contratto attuativo, al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia è costituita mediante cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. La garanzia è prestata a tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto attuativo cui si riferisce e può essere escussa dall'Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla documentazione contrattuale.

4. La garanzia deve mantenere efficacia fino alla conclusione delle prestazioni oggetto del relativo contratto attuativo e al completamento delle verifiche di regolare esecuzione, secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile e dalla documentazione contrattuale.

5. Qualora la garanzia venga escussa, totalmente o parzialmente, l'Affidatario è tenuto a reintegrarla entro il termine assegnato dall'Amministrazione.

6. La costituzione della garanzia definitiva non esonera l'Affidatario dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni, né sostituisce le coperture assicurative previste dall'articolo 13 del Capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 11 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro saranno contabilizzate a misura nell'ambito dei singoli contratti attuativi, mediante applicazione dei prezzi unitari contrattuali alle quantità effettivamente richieste dall'Amministrazione, eseguite dall'Affidatario e verificate dal Direttore dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolato tecnico-prestazionale.

2. Ai fini della contabilizzazione, l'Affidatario dovrà trasmettere la documentazione necessaria a identificare le prestazioni effettivamente svolte, le relative quantità, le voci dell'Allegato E – Elenco prezzi unitari applicate e le alberature o le aree interessate, assicurando la corrispondenza con gli elaborati tecnici e gli aggiornamenti del censimento arboreo consegnati all'Amministrazione.

3. Non potranno essere contabilizzate prestazioni non preventivamente richieste o autorizzate dall'Amministrazione, né attività accessorie già comprese nei prezzi unitari delle prestazioni principali, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del Capitolato tecnico-prestazionale.

4. Il corrispettivo relativo a ciascun contratto attuativo sarà liquidato sulla base delle prestazioni regolarmente eseguite e positivamente verificate dal Direttore dell'esecuzione, previa acquisizione della documentazione contrattualmente prevista e di regolare fattura elettronica, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di verifica della regolare esecuzione e di pagamento dei contratti pubblici.

5. La fatturazione avverrà secondo le modalità e le eventuali scadenze stabilite nei singoli contratti attuativi. Le fatture dovranno riportare gli estremi identificativi del contratto attuativo, il CIG e gli ulteriori riferimenti richiesti dall'Amministrazione ai fini della corretta imputazione contabile e della tracciabilità dei flussi finanziari.

6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall'Affidatario, previa verifica della regolarità contributiva e degli ulteriori presupposti previsti dalla normativa vigente, secondo i termini applicabili ai contratti pubblici.

7. L'Amministrazione potrà procedere alle trattenute o compensazioni consentite dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali in relazione a penali, somme dovute dall'Affidatario o importi oggetto di contestazione, nel rispetto delle procedure applicabili.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia agli articoli 11, 14 e 18 del Capitolato tecnico-prestazionale e alle disposizioni normative vigenti.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, relativamente al presente accordo quadro e ai contratti attuativi stipulati in esecuzione dello stesso.

2. L'Affidatario si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicando all'Amministrazione gli estremi identificativi degli stessi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operarvi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per le operazioni finanziarie relative al contratto. L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.

3. Tutti i pagamenti relativi al presente accordo quadro e ai contratti attuativi dovranno essere effettuati mediante strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando il Codice Identificativo di Gara (CIG) secondo le disposizioni applicabili.

4. L'Affidatario si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessati all'esecuzione delle prestazioni un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. L'Affidatario è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente l'eventuale notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 18 del Capitolato tecnico-prestazionale e alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

ART. 13 – SUBAPPALTO, COLLABORATORI E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi dovranno essere eseguite dall'Affidatario nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 19 del Capitolato tecnico-prestazionale, avvalendosi di professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione ed esperienza richiesti dagli atti di affidamento.

2. L'Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di dipendenti e collaboratori per lo svolgimento delle attività operative, istruttorie e specialistiche connesse al servizio, ferma restando la necessità che le valutazioni fitostatiche, gli approfondimenti diagnostici e la relativa documentazione tecnica siano svolti sotto la responsabilità dei professionisti qualificati individuati per l'esecuzione delle prestazioni.

3. I professionisti indicati in sede di affidamento costituiscono i riferimenti tecnici dell'Amministrazione per le attività di rispettiva competenza. La loro eventuale sostituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, previa presentazione di adeguata motivazione e della documentazione comprovante il possesso, da parte dei professionisti proposti, dei requisiti richiesti e di qualificazione ed esperienza almeno equivalenti.

4. Il subappalto delle prestazioni è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'articolo 19 del Capitolato tecnico-prestazionale, previa autorizzazione dell'Amministrazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. L'Affidatario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione gli eventuali subcontratti relativi all'esecuzione delle prestazioni che non costituiscano subappalto, fornendo le informazioni e la documentazione previste dalla normativa vigente.

6. L'Affidatario rimane responsabile nei confronti dell'Amministrazione della corretta esecuzione delle prestazioni affidate, anche con riferimento alle attività svolte da dipendenti, collaboratori, subappaltatori o altri soggetti dei quali si avvalga, ferme restando le responsabilità dei singoli soggetti previste dalla normativa vigente.
7. È vietata la cessione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, fatti salvi i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente. Restano ammesse le modifiche soggettive del rapporto contrattuale esclusivamente nei casi e secondo le condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023.
8. Tutti i soggetti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza, protezione dei dati e delle ulteriori disposizioni applicabili al servizio.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 19 del Capitolato tecnico-prestazionale e alla normativa vigente.

ART. 14 – INADEMPIMENTI E PENALI

1. L'Affidatario è tenuto al puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro, dai relativi contratti attuativi e dal Capitolato tecnico-prestazionale, nel rispetto delle modalità operative, delle tempistiche e delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione.
2. Costituiscono inadempimenti contrattuali il mancato, inesatto o tardivo adempimento delle prestazioni affidate, con particolare riferimento ai ritardi nell'esecuzione dei controlli programmati o straordinari, alla mancata o tardiva segnalazione di situazioni di criticità o possibile pericolo, ai ritardi nella consegna degli elaborati e degli aggiornamenti del censimento arboreo, nonché alle ulteriori fattispecie individuate dall'articolo 15 del Capitolato tecnico-prestazionale.
3. Per i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni soggette a un termine determinato si applica, per ogni giorno di ritardo imputabile all'Affidatario, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo netto del contratto attuativo interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Capitolato tecnico-prestazionale e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 126 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. L'applicazione delle penali è preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento, con assegnazione all'Affidatario di un termine per la presentazione di eventuali giustificazioni o controdeduzioni, secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico-prestazionale.
5. Non sono applicate penali per ritardi o inadempimenti derivanti da circostanze non imputabili all'Affidatario, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 15 del Capitolato tecnico-prestazionale.
6. Le penali potranno essere detratte dai corrispettivi maturati nell'ambito del contratto attuativo interessato o recuperate con le ulteriori modalità consentite dalla normativa vigente.
7. L'importo complessivo delle penali applicate in relazione a ciascun contratto attuativo non potrà superare il 10% dell'importo netto del medesimo contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
8. L'applicazione delle penali non esonera l'Affidatario dall'obbligo di completare o regolarizzare le prestazioni dovute e non preclude, nei casi di grave o reiterato inadempimento, l'adozione delle ulteriori misure previste dal Capitolato, dall'accordo quadro e dalla normativa vigente, compresa la risoluzione del rapporto contrattuale, ove ne ricorrano i presupposti.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 15 del Capitolato tecnico-prestazionale e all'articolo 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il recesso e la risoluzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi sono disciplinati dagli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023, dalle disposizioni applicabili del Codice civile e dall'articolo 16 del Capitolato tecnico-prestazionale.

2. L'Amministrazione può disporre la risoluzione del singolo contratto attuativo in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali imputabile all'Affidatario, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente e dal Capitolato tecnico-prestazionale.

3. Qualora gli inadempimenti, per gravità, reiterazione o natura delle obbligazioni violate, compromettano il rapporto fiduciario con l'Affidatario o la regolare prosecuzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere, ricorrendone i presupposti, anche alla risoluzione dell'intero accordo quadro, secondo le disposizioni normative e contrattuali applicabili.

4. Costituiscono, in particolare, possibili cause di grave inadempimento:

    a) il mancato o reiteratamente tardivo svolgimento delle prestazioni affidate;
    b) la mancata o tardiva segnalazione di situazioni di particolare criticità o possibile pericolo, quando imputabile all'Affidatario;
    c) la produzione di valutazioni, relazioni o elaborati tecnici gravemente incompleti, inesatti o non conformi alle prescrizioni contrattuali;
    d) l'impiego di professionisti privi dei requisiti richiesti o la loro sostituzione senza la prescritta autorizzazione;
    e) le gravi o reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza;
    f) il mancato mantenimento delle coperture assicurative richieste;
    g) il subappalto non autorizzato, nei casi in cui l'autorizzazione sia obbligatoria, o la cessione del contratto in violazione delle disposizioni vigenti;
    h) le ulteriori fattispecie previste dal Capitolato tecnico-prestazionale e dalla normativa applicabile.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Restano ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla normativa vigente, nonché la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione dell'accordo quadro o dei singoli contratti attuativi in caso di grave inadempimento, secondo le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 del Capitolato tecnico-prestazionale.

6. La risoluzione per inadempimento è preceduta dagli accertamenti e dalle contestazioni previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato tecnico-prestazionale, garantendo all'Affidatario la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni nei casi e secondo le modalità applicabili.

7. In caso di risoluzione per inadempimento imputabile all'Affidatario, l'Amministrazione potrà esercitare i rimedi previsti dalla normativa e dagli atti contrattuali, compresi l'escussione della garanzia definitiva, il recupero delle somme dovute, l'eventuale affidamento a terzi delle prestazioni non eseguite e il risarcimento dei danni, ove ne ricorrano i presupposti.

8. L'Amministrazione può esercitare il diritto di recesso dall'accordo quadro o dai singoli contratti attuativi nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con riconoscimento dei corrispettivi e degli eventuali ulteriori importi dovuti ai sensi della medesima disposizione, in relazione alle obbligazioni contrattuali interessate.

9. In caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Affidatario è tenuto a consegnare tempestivamente all'Amministrazione tutti i dati, gli elaborati, le schede, le relazioni e gli aggiornamenti del censimento arboreo relativi alle prestazioni svolte, anche se non ancora oggetto di consegna definitiva, al fine di garantire la continuità del patrimonio informativo comunale, ferma restando la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite e dei corrispettivi dovuti.

10. La risoluzione di un singolo contratto attuativo non determina automaticamente la risoluzione dell'intero accordo quadro, salvo che ricorrano i presupposti di cui al comma 3. Analogamente, la cessazione dell'accordo quadro non pregiudica automaticamente i rapporti derivanti dai contratti attuativi già affidati, la cui sorte sarà valutata in relazione alle cause della cessazione e alle disposizioni applicabili.

11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 16 del Capitolato tecnico-prestazionale e agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 16 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI, RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati, le schede tecniche, le relazioni, la documentazione fotografica, gli elaborati cartografici e georeferenziati, gli aggiornamenti del censimento arboreo e gli ulteriori documenti prodotti o aggiornati nell'ambito dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Capitolato tecnico-prestazionale.

2. L'Amministrazione potrà utilizzare, riprodurre, modificare, integrare e mettere a disposizione di altri soggetti incaricati i dati e gli elaborati prodotti nell'ambito del servizio, per finalità istituzionali, gestionali, manutentive, tecniche e di programmazione, nel rispetto della normativa vigente e degli eventuali diritti di terzi.

3. L'Affidatario è tenuto a garantire la restituzione dei dati e degli elaborati nei formati digitali, modificabili e interoperabili previsti dal Capitolato e dai singoli contratti attuativi, assicurando la continuità e l'integrità del patrimonio informativo comunale e la compatibilità degli aggiornamenti con gli archivi già in uso presso l'Ente.

4. L'Affidatario è tenuto a mantenere riservati i dati, le informazioni e la documentazione acquisiti o prodotti durante l'esecuzione delle prestazioni e a non utilizzarli, divulgarli o metterli a disposizione di terzi per finalità estranee all'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione o diversa previsione normativa.

5. Il trattamento dei dati personali connesso alla procedura di affidamento e all'esecuzione del rapporto contrattuale avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

6. Qualora l'Affidatario sia chiamato a trattare dati personali per conto dell'Amministrazione, saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compresa, ove necessario, la designazione quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7. L'Affidatario dovrà assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e degli ulteriori soggetti legittimamente coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni.

8. Gli obblighi di riservatezza e protezione dei dati continueranno a trovare applicazione anche successivamente alla cessazione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia agli articoli 17 e 21 del Capitolato tecnico-prestazionale e alla normativa vigente.

ART. 17 – CODICI DI COMPORTAMENTO, LEGALITÀ, ANTICORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI

1. L'Affidatario dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, per quanto compatibili con la natura del rapporto contrattuale, le disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e successive modificazioni, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché le disposizioni del Codice di comportamento del Comune di Beinasco e le misure applicabili in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e legalità.
2. L'Affidatario si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti, collaboratori e degli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni gli obblighi di comportamento applicabili, assicurandone il rispetto per quanto compatibile con le attività affidate.
3. L'Affidatario è tenuto a evitare comportamenti che possano determinare situazioni di conflitto di interessi, indebita influenza sull'attività amministrativa, turbativa delle procedure di affidamento o altre violazioni della normativa in materia di prevenzione della corruzione e legalità.
4. L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali situazioni sopravvenute di conflitto di interessi o altre circostanze rilevanti che possano incidere sull'imparzialità, sulla regolarità o sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. L'Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi applicabili in materia di divieto di conferimento di incarichi o attività lavorative a ex dipendenti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
6. Costituisce grave inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, quando, per natura e gravità, risulti incompatibile con la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, ferma restando l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di comportamento dei dipendenti pubblici, prevenzione della corruzione, trasparenza, conflitto di interessi e legalità.

ART. 18 – CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E SPESE CONTRATTUALI

1. Per le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione o cessazione del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, che non possano essere definite in via bonaria, è competente il giudice individuato secondo le disposizioni vigenti in materia di giurisdizione e competenza.
2. Per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, le Parti individuano quale foro territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Torino, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del Capitolato tecnico-prestazionale.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato, salvo diversa disposizione inderogabile di legge. Restano fermi gli eventuali strumenti di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4. Sono a carico dell'Affidatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali, l'imposta di bollo e gli eventuali costi di registrazione connessi alla stipulazione del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. L'imposta di bollo dovuta in relazione alla stipulazione del contratto è determinata e assolta secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 al medesimo Codice, ove applicabili.

6. La registrazione del presente accordo quadro avverrà secondo il regime previsto dalla normativa vigente, in relazione alla forma e alle caratteristiche dell'atto.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 20 del Capitolato tecnico-prestazionale e alle disposizioni normative vigenti.

ART. 19 – COMUNICAZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E ORDINE DI PREVALENZA DEI DOCUMENTI

1. Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi saranno effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC), piattaforma telematica di approvvigionamento digitale o altre modalità ammesse dalla normativa vigente e concordate con l'Amministrazione, ferma restando la disciplina delle comunicazioni urgenti prevista dal Capitolato tecnico-prestazionale.

2. Ai fini del presente accordo quadro, le Parti individuano i seguenti domicili digitali:

   - Comune di Beinasco: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it;
   - Affidatario: _____.

Eventuali variazioni dei recapiti dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte.

3. Le disposizioni del presente accordo quadro si applicano a tutti i contratti attuativi affidati durante il periodo della sua validità. I singoli contratti attuativi ne costituiscono esecuzione e non possono introdurre condizioni incompatibili con quelle stabilite nell'accordo quadro e nei documenti contrattuali, salvo le modifiche consentite dalla normativa vigente.

4. Costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina contrattuale, anche se non materialmente allegati:

   a) il presente accordo quadro;
   b) l'Allegato A – Avviso esplorativo;
   c) l'Allegato B – Capitolato tecnico-prestazionale;
   d) l'Allegato E – Elenco prezzi unitari;
   e) l'Allegato F – Prospetto riepilogativo del patrimonio arboreo e dei controlli programmati;
   f) il preventivo economico e la nota tecnico-organizzativa presentati dall'Affidatario e accettati dall'Amministrazione;
   g) la determinazione di affidamento;
   h) il Codice di comportamento del Comune di Beinasco e l'eventuale Patto di integrità applicabile alla procedura;
   i) gli eventuali chiarimenti e ulteriori documenti espressamente richiamati negli atti della procedura.

5. In caso di contrasto tra le disposizioni dei documenti contrattuali, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili di legge, si applica il seguente ordine di prevalenza:

   a) il presente accordo quadro;

b) il Capitolato tecnico-prestazionale – Allegato B;
c) l'Elenco prezzi unitari – Allegato E, per la disciplina delle singole voci e dei relativi prezzi;
d) l'Avviso esplorativo – Allegato A;
e) il preventivo economico e la nota tecnico-organizzativa dell'Affidatario, limitatamente alle condizioni accettate dall'Amministrazione e compatibili con i documenti precedenti.

Il Prospetto riepilogativo del patrimonio arboreo e dei controlli programmati – Allegato F conserva il carattere conoscitivo e programmatorio stabilito negli atti della procedura e non determina quantitativi minimi garantiti.

6. Le eventuali condizioni migliorative contenute nella nota tecnico-organizzativa dell'Affidatario, ove espressamente accettate dall'Amministrazione, costituiscono obbligazioni contrattuali, purché non contrastino con le prescrizioni inderogabili e con le condizioni essenziali dell'affidamento.

7. Le modifiche del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi sono ammesse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023, e devono essere formalizzate mediante gli atti prescritti.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo quadro e dagli altri documenti contrattuali, trovano applicazione il D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni applicabili del Codice civile e le ulteriori norme vigenti in materia di contratti pubblici, tutela del lavoro, sicurezza, tracciabilità dei flussi finanziari e protezione dei dati personali.

9. Il presente accordo quadro è sottoscritto digitalmente dalle Parti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Beinasco

Per l'Affidatario